RIORDINO DEL RECLUTAMENTO, DELLO STATO GIURIDICO E DELL'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI

Art. 50

Categorie del congedo. Ruoli ad esaurimento del servizio permanente

A decorrere dal 1 gennaio 1998 gli ufficiali dell'ausiliaria, della riserva, di complemento e della riserva di complemento del ruolo ingegneri, del ruolo chimici e del ruolo fisici del genio aeronautico sono collocati nelle corrispondenti posizioni del Corpo del genio aeronautico. Il trasferimento degli ufficiali di cui al comma 1 viene effettuato ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni. Gli ufficiali dei ruoli ad esaurimento in servizio permanente del Corpo del genio aeronautico ruolo ingegneri, chimici e fisici di cui al Titolo IV della legge 20 settembre 1980, n. 574, e successive modificazioni, assumono la denominazione di ufficiali del ruolo ad esaurimento in servizio permanente del ruolo normale del Corpo del genio aeronautico.

Versione in vigore dal 22 gennaio 1998, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali
Estremi	Decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490
Titolo	VI — Unificazione dei ruoli
Capo	III — Aeronautica militare unificazione del ruolo ingegneri, del ruolo chimici e del ruolo fisici del genio aeronautico
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio 1998

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-490-1997/art-50-categorie-del-congedo-ruoli-ad-esaurimento-del-servizio-permanente/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it